

**Giovedì, 9 settembre 2010**

**Gli aspetti autorizzativi e fiscali dell'incentivazione in Conto Energia**

# **Lazio: la delega alle Province**

**Provincia di Roma  
Dipartimento IV  
Servizio Tutela Aria ed Energia  
Ufficio Monitoraggi ed Energia  
[tutelaaria@provincia.roma.it](mailto:tutelaaria@provincia.roma.it)  
[www.sportelloenergia.info](http://www.sportelloenergia.info)**



**PROVINCIA  
DI ROMA  
Ufficio  
Monitoraggi ed  
Energia**



## **Dirigente del Servizio**

Carlo Angeletti

## **Responsabile del procedimento**

Patrizia Prignani

### **Staff dell'Ufficio**

Paola Barattini

Francesca Cardia

Santa Umbro

Ivana Massimi

Vittorio Leonardi

Annalisa Rossini



# La legge di delega:

## L.R. 23 Novembre 2006, n. 18

Delega alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche:

Il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:  
"2. È, altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo."



# La normativa di riferimento:

- Legge 241/90 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 387/03
- L.R. 42/90 (per la linea elettrica di collegamento dell'impianto alla rete)
- D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. (per screening e VIA)
- D.Lgs 42/04 (beni culturali e paesaggistici)
- Decreto 19/02/07 (Decreto Bersani)
- L.R. 6/2008, L.R. 26/07, L.R. 24/98, D.G.R.L. n. 556/07 e n. 1025/07  
D.G.R.L. 13 gennaio 2010, n. 16.
- P.T.P.R.
- P.T.P.
- ecc



# AUTORIZZAZIONE UNICA

art. 12 d.lgs 387/03

- semplificazione del procedimento
- tempi certi (MAX 180 gg)
- unico interlocutore
- concertazione tra le parti
- unico atto autorizzativo che comprende anche le opere connesse (vedi linea elettrica)



# DELEGA ALLE PROVINCE

Quali impianti fotovoltaici  
sono soggetti ad A.U.



**PRIMA DEL DECRETO 6 AGOSTO 2010**

## **Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.**

parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5kWp per unità abitativa, fino ad un massimo di 20 kWp per l'intero stabile **CIA**

**L.R. 26/07**

Altri impianti Fotovoltaici  $\leq$  20 kWp **DIA**

**D.Lgs 387/03**



**PRIMA DEL DECRETO 6 AGOSTO 2010**

## **Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.**

impianti di produzione di energia da Fonte Rinnovabile per i quali non è previsto alcun tipo di autorizzazione

(ovvero)

quelli per i quali non deve essere acquisito alcun parere o nulla osta (paesaggistico, ambientale, idrogeologico, monumentale, edilizio, di attraversamento, di rispetto di fasce stradali, ferroviarie, ecc.)

oppure quelli per i quali è necessario un solo parere o nulla osta (da allegare)

**DIA**

***Comma 7 art. 5 DM 19 febbraio 2007 abrogato dal DM 6 agosto 2010 conto energia 2011***





**PRIMA DEL DECRETO 6 AGOSTO 2010**

## **Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.**

interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili in edifici ed impianti industriali (art. 26 della Legge 10/91);

**(vedi precisazioni linee guida – fino a 200 kW)**

impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso (comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs 115/08)

**(vedi precisazioni linee guida – fino a 200 kW)**



**CRITICITA' DETERMINATE DALLA  
ASSENZA DI LINEE GUIDA NAZIONALI**

D.G.R.L. 13 gennaio 2010, n. 16  
(atto di indirizzo ? – vedi sentenze CC su leggi regionali)

Legge Comunitaria (DIA per fotovoltaici fino a 1MWp)



**Nelle more dell'approvazione delle Linee Guida gli impianti realizzati grazie a leggi Regionali dichiarate incostituzionali sono da ritenersi illegittimi**

**MA**

**Vedi decreto legge 105 /2010**

che fa salve le DIA di cui sopra perché entrino in esercizio entro 150 gg dalla data di entrata in vigore del Decreto di conversione



**DM 6/2010 dal 25 AGOSTO 2010 – art. 21**

**Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.**

- impianti fotovoltaici i cui moduli sono collocati su edifici a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse **DIA** (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto)
- Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli **edifici** con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso **CIA**
- **Fino a 20 kWp** CIA o DIA come prima

**Norma vigente attualmente a livello nazionale che non necessita di leggi regionali applicative.**



## **Legge 73/2010 di conversione del D.L. 40/2010**

### **Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.**

• impianti fotovoltaici a servizio degli edifici (< 200KwP) e realizzati fuori delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

### **ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA**

Norma vigente attualmente a livello nazionale che non necessita di leggi regionali applicative.



## **LINEE GUIDA – art. 12 D.Lgs 387/03**

### **Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.**

#### **COMUNICAZIONE**

- Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli **edifici** con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi purchè la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso e gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04
- Realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze ma con una capacità di generazione  $\leq 200$  kWp e realizzati fuori delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- In entrambi i casi il proponente deve dimostrare di avere titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse

## **LINEE GUIDA – art. 12 D.Lgs 387/03**

### **Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.**

#### **DIA**

- impianti fotovoltaici i cui moduli sono collocati su edifici purchè la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse
- (aderenti, integrati o posizionati su edifici anche nei centri storici o in aree vincolate a sensi del D.Lgs 42/04)
- **Fino a 20 kWp** DIA come prima

E' FACOLTA' DEL PROPONENTE OPTARE PER L'A.U. MA L'AUTORTA' COMPETENTE NON PUO' RICHIEDERNE L'ATTIVAZIONE



## Autorizzazione unica

Tutti gli altri impianti sono soggetti ad  
**AUTORIZZAZIONE UNICA** rilasciata dalla  
Provincia a seguito della procedura indicata  
dall'art. 12 del D.Lgs 387/03.





## Autorizzazione unica

Per quanto riguarda le serre il Decreto 6 agosto 2010 comma 2 dell'allegato 2 specifica che:

*Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.*

Quindi gli impianti fotovoltaici installati su tali strutture sono soggetti ad Autorizzazione Unica




## **LINEE GUIDA**

- Dopo l'approvazione delle Linee Guida **esclusivamente** le Regioni e le Province autonome possono porre **limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio** per l'installazione di impianti FER tenendo conto di una serie di criteri indicati all'art. 17 delle Linee Guida.
- Non possono farlo ne i Comuni ne le Province.
- Le Regioni non possono modificare il regime giuridico delle autorizzazioni indicato nelle linee guida.
- Non potevano farlo nemmeno prima come più volte confermato dalla Corte Costituzionale.
- Dopo l'approvazione delle Linee Guida il regime giuridico è **unico in tutto il territorio nazionale** e non hanno senso di sussistere le norme regionali che indicano limiti diversi per la CIA o la DIA.



## AUTORIZZAZIONE UNICA



### ENTI COINVOLTI

Agenzia delle Dogane, Ufficio Tecnico di Finanza ;  
Assessorato Regionale competente su Piano energetico  
Assessorato Regionale Urbanistica (o Comune vedi Legge Regionale di subdelega 59)  
Comune/i territorialmente competente/i (compatibilità PRG);  
Provincia (vincolo idrogeologico, attraversamento fossi, emissioni in atmosfera);  
Sovrintendenza Beni Archeologici territorialmente competente;  
Sovrintendenza Beni Architettonici e Paesaggio;  
Ministero delle Comunicazioni;  
Comando militare della Capitale  
Aeronautica Militare;  
Marina Militare;  
Ente Parco competente (se l'impianto è in area parco);  
Autorità di Bacino;  
Consorzio di Bonifica ;  
ENAC;  
altri enti eventualmente interessati da attraversamenti o interferenze (GSE, Sindaco Comune di Roma, Dip. XII, Dip. X, ARDIS);

**Il procedimento autorizzativo, dopo l'approvazione delle linee guida, rimarrà il medesimo** perché è regolato dalla legge 241/90 che stabilisce tempi certi, obbliga le amministrazioni ad esprimersi.

Resta il problema dei tempi dello screening e della VIA che comunque interrompono i tempi del procedimento

La Conferenza, in sede decisoria, termina il procedimento con la stesura di un verbale di diniego o di rilascio dell'autorizzazione;

Il diniego e il rilascio dell'autorizzazione devono essere adeguatamente motivati;

In caso di dissenso espresso in sede di Conferenza da una amministrazione si ricorre a quanto disposto dalla Legge 241/90 (es Conferenza Stato – Regioni)

**TUTTO IL PROCEDIMENTO DOVREBBE DURARE NON PIU' DI 180 GIORNI**



Si fa presente che l'eventuale **parere negativo** di uno dei partecipanti alla Conferenza deve essere **debitamente motivato** e comunque la Legge 241/90 e s.m.i. stabilisce che:

*“il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla Conferenza dei Servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza dei Servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso” (comma 1 art. 14 quater)*

*“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.) (comma 7 art. 14ter);*

*“...l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede” (comma 6-bis art. 14ter).*



**Ad oggi come Provincia di Roma abbiamo autorizzato 56 impianti fotovoltaici per un totale di circa 138 MWp ed abbiamo in istruttoria circa 50 impianti fotovoltaici per un totale di circa 90 MWp.**

In totale (tutti gli impianti FER) abbiamo autorizzato circa 150 MWp ed abbiamo in istruttoria impianti per circa 144 MWp

**Nell'anno 2009 il tempo medio per la conclusione del procedimento - escludendo i periodi di sospensione - è stato di circa 90 giorni.**

Nell'anno 2010 a causa delle numerose richieste i tempi saranno sicuramente più lunghi

Tutte le informazioni sulle procedure, sugli impianti autorizzati e sulle procedure in istruttoria sono sul sito:

[www.sportelloenergia.info](http://www.sportelloenergia.info)



PROVINCIA  
DI ROMA  
Ufficio  
Monitoraggi ed  
Energia





PROVINCIA  
DI ROMA



Sportello Provinciale  
Energie Rinnovabili e  
Risparmio Energetico



Cerca

Cerca



[Home](#) [Normative](#) [Certificazioni ed incentivi](#) [Autorizzazioni impianti FER](#) [Link utili](#) [Comuni attivi](#) [Documenti](#) [Energy manager](#)

- [Le competenze locali](#)
- [Il Piano energetico provinciale](#)
- [Fonti rinnovabili](#)
- [Come risparmiare energia](#)
- [Acquisti verdi](#)
- [La qualità dell'aria](#)

Sei Qui: [Home](#)

## Sportello Energia

Per incentivare il **risparmio energetico** e lo **sviluppo di fonti energetiche rinnovabili**, la Provincia di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, ha avviato il progetto **"Sportello provinciale energie rinnovabili e risparmio energetico"**



PROVINCIA  
DI ROMA  
Ufficio  
Monitoraggi ed  
Energia

A A



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



PROVINCIA  
DI ROMA  
Ufficio  
Monitoraggi ed  
Energia

